FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 6 giugno 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 6 giugno 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1)Reclamo F.C. REDAS NAPOLI avverso le sanzione della squalifica fino al 31.12.2005 ai calciatori Cantalupo Ciro, Chierego Rio e Scolavino Eduardo, dell'inibizione fino al 31.12.2005 al Sig. Selvaggi Roberto e dell'ammenda di € 200,00 ad essa reclamante (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 83 del 14.4.2005)	**RINVIATO** a nuovo ruolo su istanza di parte.
2)Reclamo Pol. PERANO avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007 inflitta al calciatore Pasquini Enzo (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 70 del 21.4.2005)	**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..
3)Reclamo A.S. ATLETICO SCANDICCI C.A5 avverso decisioni merito gara Atletico Scandicci/NG.S. Nuova Biemme C.5 del 01.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 48 del 05.05.2005)	**INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S., per tardività.
4)Reclamo S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ciascuno inflitta al Sig. Mastellarini Umberto, Presidente, ed alla società stessa, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per la violazione, rispettivamente, degli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 2 e 3 C.G.S.il Presidente e degli artt. 2 comma 4, 4 comma 5 C.G.S.la società (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Com. Uff. n. 366/C del 18.05.2005)	**ACCOLTO,** annulla l'impugnata delibera.

5)Reclamo POL BAGNESE 2000 avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo merito gara Sportiva Bagnese/Simex Conselice del 06.02.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n . 41 del 18.05.2005)	**RESPINTO**, dispone l'invio degli atti al Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna per eventuali iniziative di competenza in relazione alla posizione di tesseramento del calciatore Fabbri Andrea e della società Simex Conselice.
6)Reclamo UNION CALCIO CAVARZERE avverso la sanzione dalla penalizzazione di n.11 punti nel campionato 2004 – 2005, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005)	**RESPINTO**
7)Reclamo A.S.D. SOTTOMARINA CALCIO avverso decisioni merito gara Sottomarina Calcio / Lupia Maggiore del 02.06.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 60 dell' 04.06.2005)	**RESPINTO**
8)Reclamo A.S. GUARDIAGRELE CALCIO avverso le sanzione dell'inibizione fino al 23.3.2010 al dirigente Primavera Gedeone, della squalifica fino al 31.12.2005 al massaggiatore Campitelli Dino e della squalifica fino al 31.3.2006 all'allenatore Donatelli Giuseppe (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 167 del 22.4.2005)	**RINVIATO** a nuovo ruolo,su istanza di parte.
9)Reclamo A.C.D. FOLGORE avverso la sanzione della squalifica del calciatore Mirabile Mirko fino al 21.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 43 del 6.5.2005)	**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..
10)Reclamo A.S. AIRONE F.C. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.09.2005 del calciatore Bulku Agim Gerald (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 39 del 4.5.2005)	**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 2, per tardività.

11)Reclamo U.S. SALICE
avverso la sanzione della squalifica fino al 31.03.2006 inflitta al calciatore Versienti Davide (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia per l'Attività Giovanile e Scolastica (Com. Uff. n° 45 dell'11.05.2005)

INAMMISIBILE, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..

12)Reclamo calciatore SGRO' Matteo
avverso la sanzione dalla squalifica fino al 15.05.2006 a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 124 del 17.05.2005)

RESPINTO